CAMERA DEI DEPUTATI

N. 655
(*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(MARTINELLI)

—

Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio

Seduta del 23 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio è attualmente graduata in relazione alla scadenza ed alla somma indicata sul titolo.

L'articolo 5, n. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, e successive modificazioni, discrimina, infatti, le cambiali in varie categorie e prevede aliquote differenziate d'imposta a seconda della scadenza e cioè:

a) cambiali con scadenza non superiore ad un mese o con scadenza a vista o a certo tempo vista quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto:

quando la somma non supera mille lire L. 3
quando la somma supera mille lire, per ogni mille lire o frazione di mille lire » 2

b) cambiali con scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi vista ovvero con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista:

per ogni mille lire o frazione di mille lire L. 4

c) cambiali con scadenza superiore a quattro mesi e non a sei mesi ovvero con scadenza da oltre quattro mesi sino a sei mesi vista:

per ogni mille lire o frazione di mille lire L. 6

d) cambiali con scadenza superiose a sei mesi o con data o scadenza in bianco ovvero con scadenza oltre i sei mesi vista:

per ogni mille lire o frazione di mille lire L. 12

La diversa misura nella quale sono stabilite le vigenti aliquote non ha un sostanziale significato intrinseco ma piuttosto una diversa origine storica.

Ed è appunto su tale presupposto che trova giustificazione l'esigenza di unificare le aliquote e di determinare la misura di esse non solo per motivi di ordine fiscale, cioè nella ragionevole considerazione di un gettito globale derivante dallo strumento tributario, ma anche per considerazioni di carattere economico, cioè tenuto conto della effettiva sopportabilità dell'imposta.

Occorre anche dire che tale esigenza di unificazione delle aliquote contempera ragionevolmente le necessità finanziarie dell'Erario con il vantaggio di facilitare i contribuenti nell'assolvimento del loro dovere tributario e di evitare quelle violazioni, commesse nella maggior parte dei casi in buona fede, derivanti appunto dall'esistenza di aliquote differenziate.

Ed, invero, nel settore dell'imposta di bollo, più che negli altri campi di applicazione delle leggi relative alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari, è necessario che alla massa dei contribuenti riesca agevole l'assolvimento del tributo, perché, a differenza degli altri tributi, l'imposta di bollo è di larga applicazione ed in generale è direttamente lo stesso contribuente, senza il concorso di pubblici uffici, che deve rendersi giudice della misura d'imposta da corrispondere per la redazione di un determinato atto.

Ora è evidente che l'introduzione di un'unica aliquota d'imposta, qualunque sia la scadenza del titolo, non solo riesce di apprezzabile vantaggio per i contribuenti, ma semplifica notevolmente il sistema amministrativo contabile di fabbricazione e di distribuzione dei valori dei foglietti bollati filigranati da parte dello Stato.

Va anche rilevato che il criterio della unificazione delle aliquote è stato già attuato per la carta bollata destinata alla redazione degli atti civili, amministrativi e giudiziari ed esso, non solo ha procurato all'Erario un sensibile incremento nel gettito, ma è stato accolto dal pubblico – soprattutto dal ceto forense – con sodisfazione e favorevoli commenti.

A queste esigenze mira l'unito disegno di legge col quale vengono unificate le aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Con l'articolo 1 del disegno di legge l'aliquota d'imposta per le cambiali ordinarie viene fissata in lire 5 per ogni mille lire o frazione di mille lire qualunque sia la scadenza del titolo; quella per i vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 4 della stessa legge e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, viene fissata in lire 4 per ogni mille lire o frazione di mille lire qualunque sia la scadenza del titolo.

Si è ritenuto opportuno, con l'ultimo comma dello stesso articolo 1, lasciare immutata l'aliquota ridotta dello 0,50 per mille prevista per le cambiali tratte a copertura di esportazioni nonché quella stabilita nella misura unica di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire prevista da leggi speciali per talune cambiali emesse in dipendenza di finanziamenti accordati per acquisti di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi, per potenziamento di impianti industriali, per l'aumento della produzione, per le ricerche e lo sviluppo dell'agricoltura, per l'industrializzazione del Mezzogiorno, per il ripristino di impianti danneggiati da calamità e per l'incremento di altre iniziative industriali o commerciali.

Con l'articolo 2 è stata demandata al Ministro delle finanze la determinazione delle modalità per l'attuazione della legge.

Con l'articolo 3, poi, si è ritenuto opportuno fissare al 60° giorno dalla data della pubblicazione della legge nella *Gazzetta ufficiale* l'entrata in vigore delle nuove disposizioni per consentire la stampigliatura dei foglietti e l'approntamento di nuovi tagli adeguati alle nuove aliquote d'imposta.

Si fa, infine, presente che l'ammontare prevedibile del gettito derivante dall'attuazione del provvedimento ascende a lire trentadue miliardi e duecento milioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui al n. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed al n. 4 dell'articolo 5 della tariffa allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

n. 1) — cambiali ed altri effetti di commercio qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni mille lire o frazione di mille lire, imposta proporzionale di lire 5.

n. 4) — vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 4 di detta legge e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni mille lire o frazione di mille lire, imposta proporzionale di lire 4.

Restano ferme l'aliquota d'imposta prevista dall'articolo 5, n. 3, della citata tariffa e quelle previste da leggi speciali.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.